

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

**ACAP**  
Associazione delle  
Società Concessionarie  
di Autostrade Private

**AISE**  
Associazione Imprese  
Servizi Elicotteristici

**ANIP**  
Associazione Nazionale Imprese  
di Pulizia e Servizi Integrati

**ARE**  
Associazione Imprese Servizi  
di Recapito Postale e Parcel

**ASSOAMBIENTE**  
Associazione Imprese  
Servizi Ambientali

**ASSOPOSTE**  
Associazione Nazionale  
Imprese Servizi Postali

**UNIFERR**  
Unione Nazionale  
Imprese di Pulizia Ferroviaria  
e Servizi Integrati

**UNIPORT**  
Unione Nazionale  
Imprese Portuali

**UNIRE**  
Unione Nazionale  
Imprese Recupero

**CONFINDUSTRIA**

Oggetto: **CODICE DELLA STRADA**: chiarimenti MIT su intestazione temporanea di veicoli.

Il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT), con circolare del 27 ottobre scorso, è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, anche su sollecitazione delle Associazioni interessate, in merito alle nuove norme per l'identificazione (tramite semplice annotazione all'Archivio Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, qualora sia soggetto diverso rispetto all'intestatario e ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni.

La circolare circoscrive specificatamente le fattispecie in cui è applicabile l'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e, di conseguenza, l'art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice medesimo.

Gli aspetti giuridico-amministrativi trattati dalla circolare vanno dal computo dei termini, dalle deleghe, alle variazioni riguardanti la toponomastica del luogo di nascita o residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, al comodato di veicoli aziendali, alla custodia giudiziale, alla locazione senza conducente, ecc.

Restano fermi i termini per l'applicazione della disciplina suddetta, ovvero riguarderà tutti gli atti posti in essere dal 3 novembre p.v. alle condizioni esplicitate dalle circolari ministeriali.

Relativamente all'ambito di applicazione, la disciplina interesserà i veicoli non iscritti al REN o privi di licenza di autotrasporto merci in conto proprio (si fa quindi riferimento, solo alle autovetture ed autocarri leggeri fino a 6 tonn. di massa complessiva a pieno carico immatricolati ad uso proprio),

Riguardo alla fattispecie di maggiore interesse delle imprese, la circolare precisa che il comodato di veicoli aziendali è a titolo gratuito e che quindi è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo preveda un corrispettivo ed inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore.

E' escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, CDS e dell'art. 247-bis del Regolamento di attuazione:

- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (autovetture), in quanto il comodato non si verifica venendo meno la gratuità per effetto della retribuzione in natura dei veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo lavoro- tempo libero;
- l'utilizzo di veicoli aziendali in modo promiscuo, ovvero impiegati per l'esercizio dell'attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione, in quanto qui viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;
- l'utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso.

Relativamente alla locazione senza conducente, la circolare ribadisce l'obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (per periodi superiori di 30 giorni).

La delega dell'avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione dei modelli A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì con la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27 ottobre 2014.


A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il MIT stabilisce che, se alla scadenza della locazione in favore dell'utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino che il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore.

Vengono anche analizzati i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell'immatricolazione e contestuale annotazione della locazione suddetta.

Per i passaggi di proprietà di un veicolo, la cui carta di circolazione rechi l'annotazione di un'intestazione temporanea, l'operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di poter effettuare la cancellazione dell'annotazione stessa.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
(Lorenzo Gradi)



All.  
GR/mf

